



Bruxelles, 1.6.2016
COM(2016) 354 final

2016/0163 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

recante modifica della decisione di esecuzione 2013/676/UE che autorizza la Romania a prorogare l'applicazione di una misura speciale di deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

A norma dell'articolo 395, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (di seguito la "direttiva IVA"), il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare qualsiasi Stato membro a introdurre misure speciali di deroga alle disposizioni di tale direttiva allo scopo di semplificare la riscossione dell'imposta o di evitare talune evasioni o elusioni fiscali.

Con lettera protocollata presso la Commissione il 9 febbraio 2016, la Romania ha chiesto una proroga della deroga all'articolo 193 della direttiva IVA per applicare l'inversione contabile ai prodotti del legno. A norma dell'articolo 395, paragrafo 2, della direttiva IVA, la Commissione, con lettera del 23 marzo 2016, ha informato gli altri Stati membri della domanda presentata dalla Romania. Con lettera del 29 marzo 2016 la Commissione ha comunicato alla Romania che disponeva di tutte le informazioni necessarie per l'esame della richiesta.

• **Contesto generale**

In linea generale, l'articolo 193 della direttiva IVA stabilisce che il soggetto passivo che effettua una cessione di beni o una prestazione di servizi è di norma tenuto al pagamento dell'imposta sul valore aggiunto (IVA).

Ai sensi dell'articolo 395 della direttiva IVA, nel 2009 la Romania ha chiesto una deroga per essere autorizzata ad applicare il meccanismo di inversione contabile, tra l'altro, alle cessioni di prodotti del legno. A norma di tale procedura, il soggetto passivo destinatario delle cessioni diventa debitore dell'imposta. I prodotti del legno comprendono nello specifico legname in piedi, legno da lavoro di spacco o in tronchi, legna da ardere, derivati del legno, legno squadrato o trucioli di legno, nonché legno grezzo, trasformato o semilavorato.

Tale domanda è stata approvata con decisione di esecuzione n. 2010/583/UE del Consiglio¹ fino al 31 dicembre 2013, e, per quanto concerne i prodotti del legno, successivamente prorogata fino al 31 dicembre 2016 dalla decisione di esecuzione 2013/676/UE del Consiglio².

La Romania ha ora chiesto una nuova proroga della deroga riguardo all'applicazione del meccanismo di inversione contabile alle cessioni di tali prodotti del legno.

Sulla base della relazione presentata dalla Romania unitamente alla domanda di proroga della misura, la designazione del destinatario quale debitore dell'imposta per le cessioni dei summenzionati prodotti del legno ha avuto l'effetto di evitare l'evasione e l'elusione fiscale in tale settore, che è caratterizzato da un gran numero di piccoli rivenditori e intermediari che si sono rivelati difficili da controllare. Una proroga per un periodo supplementare limitato appare pertanto giustificata in quanto non sembrerebbe che la misura abbia avuto un impatto negativo sulle frodi nel commercio al dettaglio, in altri settori o in altri Stati membri.

¹ Decisione di esecuzione 2010/583/UE del Consiglio, del 27 settembre 2010, che autorizza la Romania ad introdurre una misura speciale in deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 256 del 30.9.2010, pag. 27).

² Decisione di esecuzione 2013/676/UE del Consiglio, del 15 novembre 2013, che autorizza la Romania a continuare ad applicare una misura di deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 316 del 27.11.2013, pag. 31).

Eventuali proroghe dovrebbero tuttavia avere durata limitata in modo da valutare se le condizioni su cui si basa la deroga sono ancora valide. Si propone pertanto di accogliere la richiesta fino al 31 dicembre 2019 e di invitare la Romania, in caso di richiesta di nuova proroga oltre tale data, a presentare una nuova relazione che includa un riesame dell'efficacia della misura e una valutazione del rischio di frode nel settore del legno.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

Articolo 395 della direttiva IVA.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

Considerando la disposizione della direttiva IVA su cui si basa, la proposta rientra nell'ambito di competenza esclusiva dell'Unione. Pertanto, il principio di sussidiarietà non si applica.

- **Proporzionalità**

La decisione riguarda un'autorizzazione concessa a uno Stato membro su sua richiesta e non costituisce un obbligo.

Tenuto conto della portata limitata della deroga, la misura speciale è commisurata all'obiettivo perseguito, ossia prevenire talune forme di evasione o elusione fiscale in un settore specifico.

- **Scelta dell'atto giuridico**

A norma dell'articolo 395 della direttiva IVA, la concessione di una deroga alle disposizioni comuni sull'IVA è possibile soltanto su autorizzazione del Consiglio, che delibera all'unanimità su proposta della Commissione. Una decisione del Consiglio è inoltre lo strumento più idoneo perché può essere indirizzata ai singoli Stati membri.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

La presente proposta si basa su una domanda presentata dalla Romania e concerne unicamente questo Stato membro.

- **Assunzione e uso di perizie**

Non è stato necessario ricorrere al parere di esperti esterni.

- **Valutazione d'impatto**

La proposta di decisione si prefigge di evitare talune forme di evasione o elusione fiscale nel settore del legno e ha pertanto un impatto potenzialmente positivo in quanto continuerà a impedire il ricorso ai meccanismi di frode precedentemente applicati in tale settore. Secondo la Romania, la mancata applicazione della misura porterebbe inevitabilmente al ritorno a tali meccanismi.

Tuttavia, in considerazione della portata ridotta della deroga e della sua applicazione limitata nel tempo, l'incidenza sarà comunque circoscritta.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta non incide sul bilancio dell'UE.

5. ALTRI ELEMENTI

La proposta contiene una disposizione che prevede la cessazione dell'efficacia dell'atto legislativo e un termine automatico fissato al 31 dicembre 2019.

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

recante modifica della decisione di esecuzione 2013/676/UE che autorizza la Romania a prorogare l'applicazione di una misura speciale di deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto³, in particolare l'articolo 395,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE stabilisce che il soggetto passivo che effettua una cessione di beni o una prestazione di servizi è di norma tenuto al pagamento all'erario dell'imposta sul valore aggiunto (IVA).
- (2) La decisione di esecuzione 2010/583/UE⁴ del Consiglio e la successiva decisione di esecuzione 2013/676/UE⁵ del Consiglio hanno autorizzato la Romania a introdurre una misura speciale di deroga al fine di designare il destinatario quale debitore dell'IVA nei casi di cessione di prodotti del legno da parte di soggetti passivi.
- (3) Con lettera protocollata dalla Commissione il 9 febbraio 2016 la Romania ha chiesto l'autorizzazione di continuare ad applicare la misura di deroga oltre il 31 dicembre 2016.
- (4) La Commissione ha informato gli altri Stati membri della domanda presentata dalla Romania con una lettera datata 23 marzo 2016. Con lettera del 29 marzo 2016 la Commissione ha comunicato alla Romania che disponeva di tutte le informazioni necessarie per l'esame della richiesta.
- (5) Prima dell'autorizzazione ad applicare l'inversione contabile alle cessioni di legname, la Romania aveva incontrato problemi nel mercato del legname, dovuti alla natura del mercato e alle imprese operanti al suo interno. Secondo la relazione della Romania, presentata unitamente alla domanda di proroga della misura, la designazione del destinatario quale debitore dell'imposta ha avuto l'effetto di evitare l'evasione e l'elusione fiscale in questo settore e tale meccanismo continua a essere pertanto giustificato.

³ GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.

⁴ Decisione di esecuzione 2010/583/UE del Consiglio, del 27 settembre 2010, che autorizza la Romania ad introdurre una misura speciale in deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 256 del 30.9.2010, pag. 27).

⁵ Decisione di esecuzione 2013/676/UE del Consiglio, del 15 novembre 2013, che autorizza la Romania a continuare ad applicare una misura di deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 316 del 27.11.2013, pag. 31).

- (6) La misura è commisurata agli obiettivi perseguiti, in quanto non è destinata ad applicarsi in maniera generalizzata, ma solo a operazioni molto specifiche in un settore che pone notevoli problemi di evasione o elusione fiscale.
- (7) Secondo il parere della Commissione, la misura non dovrebbe avere un impatto negativo sulla prevenzione delle frodi nel commercio al dettaglio, in altri settori o in altri Stati membri.
- (8) La durata dell'autorizzazione dovrebbe essere limitata nel tempo fino al 31 dicembre 2019.
- (9) Qualora la Romania dovesse ritenere necessaria un'ulteriore proroga oltre il 2019, la domanda di proroga, unitamente a una nuova relazione, dovrebbe essere presentata alla Commissione entro il 1° aprile 2019.
- (10) La misura di deroga non ha alcuna incidenza negativa sulle risorse proprie dell'Unione provenienti dall'IVA.
- (11) È quindi opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione 2013/676/UE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione di esecuzione 2013/676/UE è così modificata:

- a) all'articolo 1, la data del "31 dicembre 2016" è sostituita dal "31 dicembre 2019";
- b) all'articolo 3, la data del "1° aprile 2016" è sostituita dal "1° aprile 2019".

Articolo 2

La Romania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*